

**ACCORDO QUADRO
VIDEOSORVEGLIANZA**

Il presente Accordo Quadro ha come obiettivo l'armonizzazione dei sistemi di videosorveglianza installati e da installare presso le varie sedi aziendali di ITALGAS S.p.A., ITALGAS RETI S.p.A. e di tutte le altre Società del Gruppo Italgas.

A tal fine, in data 30 ottobre 2019, si sono incontrati in Roma i rappresentanti di Italgas S.p.A., anche in rappresentanza di tutte le Società del Gruppo Italgas (di seguito "Italgas"), le RSU del Gruppo Italgas con le OO.SS. Nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL (di seguito, le "OO.SS." e, congiuntamente ad Italgas, "le Parti"), in merito al confronto sull'installazione ed utilizzo in Azienda di impianti di videosorveglianza.

Premesso che:

- (a) l'art. 4, comma 1, della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (*Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*) prevede che: *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi"*;
- (b) Italgas e le OO.SS. sono da sempre attente alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela del patrimonio aziendale;
- (c) per tale finalità, nel corso degli anni anche sotto precedenti assetti societari, presso alcuni siti aziendali, sono stati installati degli impianti di videosorveglianza, in ossequio alle previgenti disposizioni di legge;
- (d) Italgas, con l'obiettivo di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza a tutela dell'integrità fisica delle persone e a protezione degli asset aziendali, intende avviare un processo di revisione e potenziamento (per gli immobili eventualmente già dotati di videocamere) e di nuova installazione (per gli stabili ancora privi di sistemi di videosorveglianza) di apparecchiature di videosorveglianza, dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- (e) nello specifico, Italgas intende dotare i propri siti aziendali dislocati sull'intero territorio nazionale, di impianti di videosorveglianza, con l'obiettivo di impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi e di rilevare eventuali accessi di persone non autorizzate

all'interno dei locali e delle pertinenze aziendali e, più in generale, con la finalità di elevare gli standard di sicurezza dei propri immobili e dei processi di lavoro;

- (f) le OO.SS. prendono atto delle intenzioni di Italgas e concordano sulla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori e alla tutela del patrimonio aziendale, al fine di scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose;
- (g) le OO.SS. confermano quindi la disponibilità all'eventuale aggiunta di videocamere ad impianti di videosorveglianza già installati, nonché alla installazione di impianti di videosorveglianza presso sedi che al momento ne sono sprovviste, purché realizzate conformemente alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro e recepite nelle apposite intese che saranno sottoscritte a livello territoriale;
- (h) le Parti, pertanto, anche alla luce del vigente standard di processo "ITH-STP-029-R00 Security, controllo accessi e videosorveglianza", con il presente Accordo Quadro concordano di definire una disciplina che contemperi la dignità e la riservatezza dei lavoratori con le esigenze organizzative e di sicurezza dell'azienda, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative;
- (i) in sede territoriale saranno poi sottoscritte specifiche intese territoriali con le RSU, al fine di validare la congruità tra gli impianti di videosorveglianza nelle singole sedi aziendali, anche in quelle conseguenti ad eventuali future operazioni societarie espansive, ed il presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) Il presidio degli uffici, degli stabili e delle pertinenze aziendali, attuato tramite l'installazione di sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione e di altri eventuali strumenti e apparecchiature ed i sistemi di video analisi, risponde alle esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, come richiamate nelle Premesse;
- 3) Le Parti si danno atto che i sistemi di videosorveglianza, per poter espletare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, nel caso in cui questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio alle Forze dell'Ordine e dell'Autorità giudiziaria per l'identificazione dei responsabili, impone la necessità di riprendere in video determinate aree, individuate in funzione di vari criteri (tra cui il tipo di lavorazioni svolte, il personale applicato, gli standard di sicurezza richiesti, l'ubicazione). Le aree oggetto di ripresa saranno puntualmente individuate nella documentazione planimetrica relativa ad ogni sede aziendale, che sarà allegata alle intese territoriali che saranno sottoscritte con le RSU territorialmente competenti ed alle quali si farà riferimento per l'installazione dei nuovi impianti ovvero per l'aggiornamento/modifica degli impianti già esistenti;
- 4) I sistemi installati e/o oggetto di aggiornamento verranno utilizzati in conformità alle modalità e prescrizioni fissate in linea di massima dal presente Accordo Quadro e saranno validate nelle apposite intese territoriali, ferma restando la eventuale necessità di adattamento alle esigenze delle singole sedi territoriali;

- 5) Le Parti si danno atto che i sistemi di videosorveglianza:
- (i) sono costituiti da telecamere orientate anche verso i luoghi di lavoro connessi alle esigenze rappresentate nel presente Accordo Quadro e, in particolare, verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento, limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabile ai fini delle video analisi, immagini dettagliate;
 - (ii) potranno riprendere i lavoratori nei luoghi di lavoro effettuando registrazione di immagini ma che in nessun caso verranno inquadrare postazioni fisse dei lavoratori;
- 6) Saranno installati impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all'intranet aziendale a postazione remota visualizzata esclusivamente presso la Control Room di Security (Torino). Al riguardo si precisa che è consentita da postazione remota sia la visione delle immagini "in tempo reale" che registrate. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in loco, sarà tracciato tramite apposite funzionalità che consentono la conservazione dei log di accesso per il periodo definito dalla normativa;
- 7) Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);
- 8) I dati rilevati saranno archiviati e conservati per un periodo pari a 7 (sette) giorni, allo scadere del quale saranno soggetti a cancellazione automatica, fatte salve eventuali specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- 9) In conformità con il dettato della vigente normativa di legge e con le finalità di cui alle Premesse, le Parti convengono che l'utilizzo di tutti i dati e informazioni fornite dai vari impianti di videosorveglianza già installati e/o da installare non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, che rimane pertanto esclusa ai sensi dell'art. 4 L. 300/1970. L'installazione all'interno e all'esterno delle sedi aziendali ha e avrà il solo scopo di mantenere livelli ottimali di servizio e di sicurezza e tutelare il patrimonio aziendale nelle ipotesi di furto o qualsivoglia reato, sia come strumento di prevenzione, sia come strumento di sostegno e supporto alle Autorità nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia previste dal presente Accordo Quadro. Si procederà pertanto all'utilizzo dei dati e delle informazioni rese dagli impianti di videosorveglianza solo nelle ipotesi di compimento di qualsivoglia atto criminoso (furto e/o reato contro il patrimonio e/o contro le persone), previa formale denuncia alle autorità competenti. Le informazioni acquisite tramite gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati a fini disciplinari, salvo qualora le condotte oggetto di registrazione integrino fattispecie di reato;
- 10) Le Parti concordano inoltre che a fronte di segnalazioni circostanziate che dovessero pervenire all'Azienda anche in merito a presunti comportamenti dei dipendenti che possano configurare reati di qualsiasi natura o che siano potenzialmente idonei a procurare pericolo e/o danni a cose e/o persone, Italgas potrà visionare le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, assicurando la tutela della riservatezza. A tal fine, l'unità SECUR procederà alla visione delle immagini, coinvolgendo la competente struttura territoriale di HRO; dell'accesso alle immagini stesse sarà data preventiva informazione alla RSU dell'Unità

produttiva interessata, che potrà presenziare alle operazioni, indicando tempestivamente al massimo tre RSU delegate a tale attività. Inoltre, il lavoratore eventualmente interessato da un procedimento disciplinare potrà richiedere all'Azienda, nel corso del procedimento stesso, di visionare immagini relative all'evento o fatto contestato, facendosi assistere, a richiesta, da un rappresentante sindacale di sua fiducia. Tutti i soggetti che procederanno alla visione delle immagini saranno in ogni caso tenuti alla massima riservatezza;

- 11) La videosorveglianza e la videoregistrazione saranno utilizzate nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ed, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
- 12) Italgas provvederà ad informare tutti i dipendenti in merito alle modalità d'uso degli strumenti di videosorveglianza e di effettuazione dei controlli. In nessun caso Italgas utilizzerà i dati acquisiti per la misurazione e/o la valutazione della prestazione lavorativa del personale;
- 13) La registrazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza sarà effettuata continuativamente nell'arco delle 24 ore. La strumentazione sarà collocata in armadi chiusi collocati all'interno di locali protetti in ogni sede territoriale, indicati nelle apposite intese territoriali. In caso di illecito/atto criminoso, le immagini saranno scaricate dal sistema di registrazione e potranno accedere solamente le persone incaricate dall'Azienda che avranno possesso della chiave di accesso e/o della password;
- 14) L'attivazione degli impianti sarà resa nota mediante affissione di appositi cartelli informativi sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza, previa informativa alle RSU competenti per le sedi territoriali coinvolte;
- 15) Analogamente, l'Azienda informerà preventivamente le RSU territorialmente competenti in caso di trasferimento di uffici presso altri immobili, nonché di apertura di nuove sedi aziendali, per i quali si renda necessario procedere all'installazione di impianti di videosorveglianza in coerenza con le previsioni del presente Accordo Quadro;
- 16) Le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'Autorità Giudiziaria competente;
- 17) Qualora venissero apportate modifiche e/o integrazioni al sistema di funzionamento degli impianti di videosorveglianza che non alterino in modo significativo le potenzialità degli impianti medesimi in relazione alle tutele e prescrizioni fissate nel presente Accordo Quadro, sarà resa opportuna informativa alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente Accordo nonché alle RSU competenti per le sedi territoriali coinvolte;
- 18) Le OO.SS. firmatarie e le RSU che firmeranno le intese territoriali sono tenute al massimo riserbo verso i terzi in ordine agli impianti di sicurezza adottati dall'Azienda;

- 19) Le Parti dichiarano che il presente Accordo Quadro produce i propri effetti ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- 20) Le Parti si danno atto che con il presente Accordo Quadro, valido ed efficace a far data dal 30 ottobre 2019, e con la validazione a livello territoriale delle specifiche tecniche, si intenderanno superati eventuali accordi sindacali già vigenti, stipulati a qualsiasi livello e in qualsiasi sede territoriale, relativi agli impianti di videosorveglianza;
- 21) Copia del presente Accordo Quadro e delle relative intese territoriali verranno affisse nelle bacheche delle sedi territoriali di Italgas;
- 22) Al presente Accordo Quadro si allega il format del verbale di intesa territoriale, i cui contenuti dovranno essere completati a livello locale (Allegato 1 - Bozza intesa territoriale in applicazione dell'Accordo Quadro sulla Videosorveglianza sottoscritto il 30 ottobre 2019).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 30 ottobre 2019

L'Azienda

[Handwritten signatures in blue ink for L'Azienda]

Le OO.SS.

[Handwritten signatures in blue ink for Le OO.SS.]

RSU

[Handwritten signature for RSU]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato 1

Bozza intesa territoriale in applicazione dell'Accordo Quadro sulla Videosorveglianza sottoscritto il 30 ottobre 2019

VERBALE DI ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO _____

In data _____ si sono incontrati in _____ i rappresentanti di Italgas S.p.A., anche in rappresentanza di tutte le Società del Gruppo Italgas (di seguito "Italgas"), le RSU Italgas di _____ (di seguito "RSU" e, unitamente ad Italgas, "le Parti"), al fine di sottoscrivere l'intesa territoriale applicativa dell'Accordo Quadro sulla Videosorveglianza sottoscritto il 30 ottobre 2019 con le OO.SS. nazionali e le RSU del Gruppo Italgas.

Premesso che:

- (a) In data 30 ottobre 2019 Italgas, anche alla luce del vigente standard di processo "ITH-STP-029-R00 Security, controllo accessi e videosorveglianza", le OO.SS. Nazionali e le RSU del Gruppo Italgas hanno sottoscritto un Accordo Quadro sulla Videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970;
- (b) Nell'ambito di tale Accordo Quadro è stata prevista la necessità di procedere a sottoscrivere specifiche intese territoriali con le RSU, al fine di validare la congruità tra gli impianti di videosorveglianza nelle singole sedi aziendali, anche in quelle conseguenti ad eventuali future operazioni societarie espansive, e l'Accordo Quadro del 30 ottobre 2019;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

- 1) Le Premesse e l'Accordo Quadro sottoscritto in data 30 ottobre 2019 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) Le aree oggetto di videosorveglianza presso _____ sono quelle indicate nella documentazione planimetrica allegata al presente Verbale;
- 3) I sistemi installati e/o oggetto di aggiornamento presso _____ verranno utilizzati in conformità alle modalità e prescrizioni fissate dall'Accordo Quadro sottoscritto il 30 ottobre 2019. [EVENTUALE: In relazione alle seguenti necessità [descrivere eventuali specifiche esigenze di sicurezza/necessità di adattamento per la specifica sede territoriale] sono previsti i seguenti adeguamenti: _____]
- 4) L'accesso alle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato presso _____, sia da remoto che in loco, sarà consentito a _____, verrà tracciato e verranno conservati i log di accesso per il periodo definito dalla normativa vigente;
- 5) La strumentazione tramite la quale vengono registrate le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza sarà collocata in armadi chiusi, collocati all'interno di locali protetti presso _____. In caso di illecito/atto criminoso, le immagini saranno scaricate dal sistema di registrazione e potranno accedervi solamente le persone incaricate dall'Azienda che avranno possesso della chiave di accesso e/o della password;
- 6) Le RSU sono tenute al massimo riserbo verso i terzi in ordine agli impianti di sicurezza adottati dall'Azienda;
- 7) Le Parti dichiarano che il presente Verbale produce i propri effetti ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- 8) Le Parti confermano che, con la sottoscrizione della presente intesa territoriale, si intendono superati eventuali accordi sindacali già vigenti, stipulati a qualsiasi livello e in qualsiasi sede territoriale, relativi agli impianti di videosorveglianza;
- 9) Copia dell'Accordo Quadro e della presente intesa territoriale verranno affisse nelle bacheche delle sedi territoriali di Italgas di _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo], [data]

L'Azienda

RSU